

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Aggiornato il Transfer price country profile dell'Italia

di Fabio Landuzzi

Sul **sito internet dell'Ocse** è stato di recente pubblicato l'**aggiornamento** – risalente a maggio 2019 – del **Transfer pricing country profile** (“TPCP”) dell’Italia.

Il TPCP è uno schema molto utile e interessante con cui l’Ocse fornisce una sorta di **censimento** degli aspetti maggiormente caratterizzanti la disciplina in materia di **prezzi di trasferimento** di ben **52 Stati**; la struttura del documento è suddivisa in funzione delle **principalì aree tematiche** della disciplina generale del *transfer pricing*, all’interno delle quali sono sviluppati diversi **interrogativi** a cui le Amministrazioni sono chiamate a rispondere sulla base della **disciplina nazionale vigente** e della relativa **best practice** in materia, fornendo poi i **riferimenti normativi o regolamentari** nazionali.

Come detto, l’Italia ha di recente aggiornato il proprio profilo anche alla luce dell’intervenuta approvazione del **D.M. 14.05.2018** che, con un apporto senza dubbio chiarificatore e con portata interpretativa, ha sancito un formale **avvicinamento della disciplina nazionale** sui prezzi di trasferimento alle **Linee Guida Ocse** ed ai contenuti del **Rapporto finale sulle Azioni 8, 9 e 10 del Progetto Beps**.

Vediamo qui di seguito alcuni fra gli **spunti più interessanti** che possono essere tratti dall’aggiornamento del TPCP italiano.

In primo luogo, come già sancito dalle modifiche apportate al [comma 7](#) dell’**articolo 110 Tuir**, e poi dall’[articolo 1 D.M. 14.05.2018](#), il **“principio di libera concorrenza”** è divenuto **immanente** in tutta la regolamentazione della materia dei prezzi di trasferimento, superando l’**obsoleta nozione di “valore normale”** che era presente nel nostro ordinamento; non si tratta di un aspetto meramente lessicale, poiché esso determina degli **effetti significativi**, in modo particolare per quanto concerne la **rilevanza** che, in materia, assumono proprio le **Linee Guida Ocse** sui prezzi di trasferimento nel panorama normativo italiano.

Ed è proprio questo il tema affrontato e chiarito al **punto 2) del TPCP italiano**, laddove si riconosce che le **Linee Guida Ocse in materia di prezzi di trasferimento** sono espressamente richiamate nel corpo della legislazione nazionale rilevante a tali fini, unitamente ai contenuti delle **Azioni 8, 9 e 10 del Progetto Beps**, e che esse costituiscono anche espressione di **“best practices”** nella attuazione delle disposizioni in tema di **documentazione sui prezzi di trasferimento**.

Quindi, viene chiarita la **funzione di fondamentale rilevanza** delle Linee Guida Ocse anche

nell'ordinamento nazionale.

Un secondo aspetto interessante, nell'ambito della costruzione dell'**analisi di comparabilità**, è il riconoscimento della **pari dignità** fra l'utilizzo di **comparabili "domestici" e internazionali**.

Questo tema è molto importante, soprattutto quando l'analisi porta alla costruzione di **benchmark "paneuropei"** ossia caratterizzati dalla presenza di **imprese non residenti nel territorio italiano**, e comunque in tutte le circostanze in cui, anche al fine di ampliare il numero dei soggetti che compongono **l'insieme dei comparables**, sono incluse imprese estere anche talvolta in numero prevalente.

Ulteriore tema assai rilevante confermato dal TPCP italiano è quello riferito alla validità, ai fini della valutazione del **prezzo di libera concorrenza**, di **qualunque punto incluso nel range dell'intervallo di comparabilità**; principio peraltro statuito ora in modo **chiaro ed inequivocabile** proprio dall'[articolo 6 D.M. 14.05.2018](#).

Di conseguenza, viene meno ogni **presunta e astratta** supremazia del valore assunto dalla **mediana** rispetto agli altri valori del *range* normalmente espresso in **intervalli interquartili**.

Infine, quanto ai **servizi infragruppo**, si conferma l'applicazione, anche nell'ambito della disciplina italiana, dell'**approccio semplificato** previsto dalle **Azioni Beps 8, 9 e 10** in tema di **servizi a "basso valore aggiunto"**, anche alla luce di quanto previsto dall'[articolo 7 D.M. 14.05.2018](#). Il che dovrebbe perciò aiutare imprese ed Amministrazione a disporre di una **base di riferimento** chiara e definita per la costruzione, e quindi l'analisi, del **supporto documentale** richiesto per addivenire senza incertezze al **riconoscimento della deduzione fiscale** dei costi sostenuti per la prestazione di tali servizi.

Master di specializzazione

**GLI STRUMENTI PER LA GESTIONE
DEL TRANSFER PRICING**

Scopri le sedi in programmazione >